



COMUNE DI PALERMO
ESTRATTO Deliberazione del Consiglio Comunale

N.149 DEL 30/09/2020

Oggetto: Art.11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:

1.- modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 254 del 26/09/2014 attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art. 24 “Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020”:

Comma 1

Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate nell'articolo 9 del presente regolamento, a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa della emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura del 59%, sia nella quota fissa che nella quota variabile:

Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
2	Cinematografo, teatro
4	Campeggi e impianti sportivi
5	Stabilimento balneare
6	Esposizione, autosaloni
7	Alberghi con ristorante

8	Alberghi senza ristorante
11	Uffici, agenzia,
12	Banca ed istituto di credito, studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa; amburgheria
24	Bar, caffè, pasticceria
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club

Comma 2

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche. La stessa, ove applicata, annulla gli effetti dei benefici riconosciuti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Comma 3

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'Ufficio alle suddette utenze ad eccezione di quelle riguardanti i campeggi, gli impianti sportivi, i negozi di abbigliamento, calzatura, libreria e cartoleria, le quali, essendo incluse in classi che comprendendo altre categorie economiche che non hanno avuto imposte chiuse, non risultano automaticamente agevolabili.

Per quest'ultime utenze, il beneficio dell'agevolazione, è riconosciuto su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare, esclusivamente attraverso il servizio di protocollo on line disponibile sulla piattaforma informatica denominata "cassetto tributi", entro il termine dell'1 marzo 2021.

Comma 4

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n

9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Palermo e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

2.- Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo articolo del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

- c) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Palermo e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- d) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

3.- Stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione e dall'inserimento del superiore nuovo articolo nel Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che è soggetta all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al punto 2., non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento;

4.- Dare atto che la misura economica dell'agevolazione di cui alla presente deliberazione è quella di cui al prospetto che di seguito si riporta:

INCIDENZA ECONOMICA DELL'AGEVOLAZIONE SUL GETTITO TARI 2020								
CLASSE	DESCRIZIONE	N° OGGETTI	SUPERFICIE	GETTITO TASSA TOTALE	GETTITO TASSA FISSA	GETTITO TASSA VARIABILE	IMPORTO AGEVOLAZIONE SU TASSA FISSA	IMPORTO AGEVOLAZIONE SU TASSA VARIABILE
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1478	761.565,76	2.466.025,92	665.909,32	1.800.116,60	392.886,50	1.062.068,79
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	35	35.687,00	84.661,54	23.057,54	61.604,00	13.603,95	36.346,36
4	CAMPEGGI E IMPIANTI SPORTIVI	196	48.977,00	157.183,50	42.834,40	114.349,10	25.272,30	67.465,97
5	STABILIMENTI BALNEARI	41	40.696,00	337.805,54	27.260,18	310.545,36	16.083,51	183.221,76
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	820	288.292,00	669.695,34	181.620,72	488.074,62	107.156,22	287.964,03
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	116	166.567,00	1.214.351,62	329.318,52	885.033,10	194.297,93	522.169,53
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	551	96.182,05	575.828,48	156.286,14	419.542,34	92.208,82	247.529,98
11	UFFICI, AGENZIE	9645	1.672.504,79	10.199.535,48	2.782.564,98	7.416.970,50	1.641.713,34	4.376.012,60
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	5403	371.772,10	1.294.547,94	353.756,56	940.791,38	208.716,37	555.066,91
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	10739	937.625,92	5.786.859,64	1.579.884,06	4.206.975,58	932.131,60	2.482.115,59
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	260	20.078,00	81.678,24	22.307,16	59.371,08	13.161,22	35.028,94
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2120	69064,5	60.100,58	35.164,48	24.936,10	20.747,04	14.712,30
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1123	60.293,25	522.069,54	142.202,62	379.866,92	83.899,55	224.121,48
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	554	59.545,00	327.804,14	88.893,78	238.910,36	52.447,33	140.957,11
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	910	171.051,00	367.245,64	102.029,94	265.215,70	60.197,66	156.477,26
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2710	234.274,33	766.504,58	207.015,70	559.488,88	122.139,26	330.098,44
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1543	193.843,26	4.793.201,46	1.303.073,24	3.490.128,22	768.813,21	2.059.175,65
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	253	19.819,00	367.712,38	100.123,34	267.589,04	59.072,77	157.877,53
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	1694	110.163,25	2.050.900,74	558.267,20	1.492.633,54	329.377,65	880.653,79
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	203	6283	33.752,34	9.173,98	24.578,36	5.412,65	14.501,23
30	DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	108	29.140,00	164.087,38	44.496,80	119.590,58	26.253,11	70.558,44
		40.502,00	5.393.424,21	32.321.552,02	8.755.240,66	23.566.311,36	5.165.591,99	13.904.123,70
						TOTALE		19.069.715,69

5.- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia.